

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 63 dell'11 luglio 2005

Riunione del 5.5.2005

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Costanza Acciai
 Avv. Massimo Rosi

CAF 52 - Appello della tesserata Alice Limena avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento del 16.2.2005

Con ricorso a questa Commissione i Sigg.ri Giancarlo Limena e Cassaro Donatella, quali genitori esercenti la potestà parentale sulla minore Alice Limena a ministero dell'Avv. Roberto Zagarese proponevano appello avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti che ne aveva rigettato il ricorso per lo scioglimento del vincolo sportivo in essere con la Pallavolo Este.

L'appello si articola su cinque motivi.

La Commissione, nel corso del procedimento di appello, ha emesso ordinanza istruttoria.

I primi motivi di doglianza A)B)C)D) sono totalmente privi di fondamento.

L'unica affermazione del ricorrente che si ritiene condivisibile è quella secondo la quale *“La FIPAV, al pari di tutte le altre federazioni, ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato e, come tale, retta dalle norme di cui agli artt. 14 e segg. C.c.”*.

Nella libertà di associazione costituzionalmente garantita dall'art. 18 Cost., la Giurisprudenza ha riconosciuto agli atti costitutivi ed agli statuti delle associazioni di diritto privato natura contrattuale, ricollegando il contenuto dei *patti associativi*, all'interno dei quali debbono intendersi ricompresi gli statuti ed i regolamenti, all'autonomia contrattuale sancita dall'art. 1322 c.c.

In altre parole i cittadini sono liberi di aderire o meno alle associazioni di diritto privato, ma una volta che divengono parti del *contratto associativo* ex art 1332 c.c., rimangono vincolati a tutte le sue disposizioni ex art. 1372 c.c.

E' dunque all'interno del sistema contrattuale associativo che debbono risolversi i rapporti fra gli associati e non ponendo in discussione l'intero sistema sulla base degli ordinamenti esterni, ancorché sovraordinati, che ne legittimano, sino a prova contraria, l'esistenza.

Gli statuti ed i regolamenti FIPAV che questa commissione, all'interno dell'indicato sistema, è chiamata ad applicare e non a giudicare rispettano, evidentemente, i limiti di cui agli artt. 18 Cost e 23 c.c. e le norme che li compongono possono essere discusse, emendate, modificate ed abrogate dagli organi a ciò preposti e seguendo le procedure endo-ordinamentali associative.

L'esistenza di *un vincolo sportivo*, non vincola, evidentemente, gli atleti a rimanere all'interno del sistema FIPAV contro la loro stessa volontà, essendo questi liberi di praticare lo sport della pallavolo secondo gli schemi e le regole di altri organismi o sodalizi estranei alla Federazione medesima.

Sempre in base alle regole associative, appare invece meritevole di accoglimento il sesto motivo di doglianza, che questa Commissione ritiene di dover interpretare sulla base del concetto di "*disinteresse*" del sodalizio interpretato dalla giurisprudenza della CTA e di questa CAF come giusta causa di scioglimento del vincolo per cause indipendenti dalla volontà dell'atleta.

Anche alla luce dell'attività istruttoria svolta, la mancata risposta del sodalizio agli inviti di questa Commissione conferma l'assoluta carenza di interesse del sodalizio per le prestazioni della Limena

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso ed a parziale modifica della decisione CTA 16.2.2005 dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo fra l'atleta Alice Limena e il sodalizio Associazione Sportiva Pallavolo Este.

Dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 11.7.05